

PER I REFERENDUM

Approvato con deliberazione di C.C. n 18 del 17 maggio 2006.

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di svolgimento del referendum consultivo, abrogativo e propositivo, in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e degli artt. 41 e 41 bis dello Statuto comunale.
2. Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

Art. 2

(Finalità del referendum ed esclusioni)

1. Con il referendum i cittadini-elettori del Comune esprimono la loro volontà e i loro orientamenti su materie di esclusiva competenza comunale e comunque di rilevante interesse generale per tutta la comunità.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le materie previste dall'art. 41, 3° comma dello statuto. Non è ammesso referendum abrogativo per le materie previste dall'art.41/bis., 3° comma dello statuto.
3. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo, per un periodo di almeno due anni, gli argomenti già oggetto di precedenti referendum che abbiano ottenuto esito negativo.
4. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo e propositivo, per un periodo di almeno cinque anni, gli argomenti già oggetto di precedenti referendum che abbiano ottenuto esito negativo.

Capo II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Art. 3

(Data di effettuazione del referendum)

1. In ciascun anno solare può essere effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di due quesiti, in una giornata di domenica compresa tra il 1° marzo e il 30 giugno o tra il 1° settembre e il 30 novembre, non coincidente con altre operazioni di voto provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Il referendum comunale si svolgerà preferibilmente nella stessa data fissata per le elezioni regionali, politiche ed europee o per i referendum regionali, previa intesa con i competenti organi dello Stato o della Regione.
3. La data per l'effettuazione del referendum, ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, è stabilita con deliberazione della Giunta comunale almeno sessanta giorni prima della giornata di consultazione sentiti, in caso di referendum per iniziativa del corpo elettorale, i Comitati dei promotori.
4. Il referendum non può essere svolto quando il Consiglio comunale è sospeso dalle sue funzioni o sciolto.

Art. 4
(Iniziativa referendaria)

1. Il referendum è indetto dal Consiglio comunale:
 - a) a) per iniziativa dello stesso Consiglio comunale;
 - b) b) per iniziativa del corpo elettorale.

Art. 5
(Iniziativa del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale può stabilire di promuovere referendum qualora ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte o programmi di particolare rilevanza corrispondono alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. In tal caso la deliberazione di indizione deve essere approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 6
(Iniziativa del corpo elettorale)

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum procedono alla costituzione del Comitato dei promotori, composto da tre di essi ed alla definizione del quesito o dei quesiti oggetto del referendum conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato presenta al Sindaco la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
3. Il Sindaco nei successivi 20 giorni convoca la Commissione per i referendum così composta:
 - a) a) Il Sindaco che la presiede;
 - b) b) Segretario comunale;
 - c) c) Responsabile Ufficio Anagrafe.
4. In caso di assenza o impedimento i suddetti componenti sono sostituiti dai soggetti che per legge, Statuto o regolamento sono autorizzati a sostituirli.
5. Non possono far parte della Commissione per i referendum coloro i quali siano tra i promotori del referendum. La Commissione si pronuncia sulla ammissibilità della richiesta di referendum tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento, nonché sulla comprensibilità del quesito referendario. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche al quesito per renderlo chiaro ed univoco, può procedere ad una riformulazione tecnica del quesito medesimo in contraddittorio con il coordinatore del Comitato dei promotori.
6. La decisione della Commissione deve essere notificata al coordinatore del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta e comunicata al Sindaco.
7. Ricevuta la comunicazione sull'ammissione del referendum, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore a 400 elettori in caso di referendum consultivo e in numero non inferiore al 25% di elettori in caso di referendum abrogativo o propositivo. Per elettori si intendono i cittadini che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Foza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della richiesta.
8. Le firme di presentazione della richiesta di referendum sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Comune di Foza-Richiesta del tipo di referendum" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il timbro del Comune all'inizio di ogni foglio.
9. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome e data di nascita del sottoscrittore, residenza e modalità del riconoscimento. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale, impiegato comunale incaricato dal Sindaco, consigliere del Comune di Foza e da ogni altro

pubblico ufficiale. Le autenticazioni effettuate dai consiglieri comunali, dal Segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese.

10. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso la segreteria comunale entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo al giorno della notifica della decisione di ammissione al referendum.

11. Il Segretario comunale entro cinque 5 giorni dal deposito delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 10 del presente articolo provvede a darne comunicazione al Presidente della Commissione per i referendum, il quale, nei 5 giorni successivi, convoca la Commissione medesima.

12. La Commissione per i referendum verifica la regolarità delle firme di presentazione e l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo previsto dal comma 7 del presente articolo. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. La decisione della Commissione deve aver luogo entro 30 giorni dal deposito di cui al precedente comma 10 del presente articolo, ed essere, senza indugio, notificata al rappresentante del Comitato dei promotori e comunicata al Sindaco.

13. Il Sindaco iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7

(Norme generali sul procedimento del referendum)

1. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
2. La consultazione referendaria è valida se ad essa prende parte almeno il 50% degli elettori.
3. Di norma la ripartizione del comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la Giunta comunale, su indirizzo del Consiglio comunale, può decidere di accorpare le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi tenuto conto anche del numero dei referendum da svolgersi contemporaneamente.
4. I referendum sono procedimenti attribuiti all'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione di cui all'art. 6, comma 3, del presente regolamento verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.

Art. 8

(Indizione del referendum)

1. Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio comunale a cui deve essere allegato il facsimile della scheda di votazione. Detto provvedimento è adottato almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui all'art. 3 del presente regolamento. Copia del provvedimento viene inviata al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare ed al Presidente della commissione per i referendum. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata al Prefetto per quanto di competenza.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone la pubblicazione dei manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'individuazione del luogo della votazione;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
3. Qualora sia indetto nello stesso giorno una consultazione referendaria con più quesiti, il manifesto deve riportare distintamente i quesiti relativi, nell'ordine di ammissione, con una veste grafica che consenta di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.

4. Il manifesto è affisso in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione dei manifesti viene effettuata entro il quarantacinquesimo giorno precedente la data della votazione e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il decimo giorno precedente la data suddetta.
5. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico delle sale ove hanno luogo le votazioni.

Art. 9

(Disciplina della propaganda)

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti dal Comune, ai comitati dei promotori ed ai gruppi consiliari comunali che, entro 10 giorni dall'indizione del referendum, ne abbiano fatto esplicita richiesta alla segreteria comunale.
3. Gli aventi diritto di cui al comma precedente, che abbiano presentato la richiesta di utilizzo degli spazi, possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
4. Gli spazi saranno individuati e delimitati, in base al numero dei richiedenti, con provvedimento del responsabile dell'ufficio, in analogia alle modalità stabilite dalla normativa statale.
5. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il responsabile dell'ufficio comunica agli aventi diritto l'elenco degli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
6. Lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate in base all'ordine di presentazione al protocollo del Comune.
7. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare e ai comitati promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
8. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Art. 10

(Cessazione delle operazioni referendarie)

1. Se prima dello svolgimento del referendum vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, delibera la chiusura delle operazioni referendarie. In caso di referendum di iniziativa popolare, il Consiglio comunale delibera la chiusura delle operazioni referendarie su proposta della Commissione per i referendum la quale formula detta proposta sentito il Comitato dei promotori.
2. Entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio comunale, il Sindaco, dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori e alla cittadinanza mediante manifesti e altri mezzi idonei.

Art. 11

(Organizzazione)

1. L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spetta al Segretario comunale il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
2. Il Segretario comunale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie impartendo le opportune direttive per gli uffici comunali per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

Art. 12

(Condizioni per l'ammissione all'esercizio del diritto di voto)

1. Per poter essere ammessi al voto ciascun elettore deve esibire la tessera elettorale rilasciata ai sensi del D. P. R. 8 settembre 2000, n. 299 unitamente ad un documento d'identificazione.

Art. 13

(Ufficio di sezione)

1. Ciascun ufficio di sezione per il referendum è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.
2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, l'Ufficiale elettorale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori secondo le disposizioni contenute nella normativa statale.
3. Nel periodo indicato nel comma 2 del presente articolo, l'Ufficiale elettorale procede alla nomina dei presidenti delle sezioni elettorali tra le persone iscritte nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni sulla base del seguente ordine di precedenza: persone che abbiano svolto l'incarico di presidente di sezione elettorale nelle ultime elezioni; persone che abbiano svolto l'incarico medesimo in elezioni precedenti alle ultime; persone che abbiano svolto in precedenti elezioni le funzioni di scrutatore o segretario di sezione; persone non rientranti nelle predette categorie.
4. I Presidenti delle sezioni elettorali provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei prescritti requisiti.
5. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti.

Art. 14

(Costituzione dei seggi e modalità delle operazioni di voto e di scrutinio)

1. Le sale delle votazioni sono allestite a cura del Comune secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361.
2. Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo, nonché, in caso di referendum di iniziativa popolare, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori. Le designazioni di detti rappresentanti deve avvenire con apposito atto.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
5. Possono essere comunque adottati sistemi elettronici di votazione con modalità tecniche approvate preventivamente dal Consiglio comunale.

6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00.
7. Al termine della votazione iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione. In caso di più di due quesiti, i seggi vengono chiusi al termine delle votazioni e lo scrutinio ha luogo alle ore 8 del giorno successivo. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente di seggio o da un suo delegato all'ufficio preposto al servizio elettorale.
8. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Art. 15

(Determinazione dei risultati del referendum)

1. Presso la Sede comunale è costituito l'Ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato da personale comunale.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento;
 - b) a riassumere i voti delle varie sezioni, a determinare e a proclamare i risultati del referendum.
3. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
4. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al Sindaco e uno all'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio, dal Comitato dei promotori e dagli elettori presenti alle operazioni.
5. Il Segretario comunale trasmette subito la documentazione alla Commissione per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la Commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum. La Commissione, conclusi i lavori, trasmette immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco.
6. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione per i referendum, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni, mediante esposizione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e altre opportune forme di informazione;
 - b) ai capigruppo, mediante invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale e della Commissione per i referendum;
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'Ufficio centrale e della Commissione per i referendum.
7. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale e della commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'ufficio preposto al servizio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'Ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

Art. 16

(Determinazioni del Consiglio comunale)

1. Il Sindaco è tenuto a sottoporre all'esame del Consiglio comunale, per le determinazioni conseguenti, la questione oggetto del referendum entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 17

(Informazione dei cittadini)

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme ritenute opportune.
2. Copia della deliberazione del Consiglio comunale relativa all'oggetto del referendum viene trasmessa, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

Capo III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia elettorale, se e per quanto compatibili.
2. Il referendum comunale, ove previsto nella stessa data fissata per le elezioni regionali, politiche ed europee o per i referendum regionali e nazionali, avrà luogo in ogni caso nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla consultazione elettorale concomitante. In tale ipotesi il presente regolamento troverà applicazione per quanto sia compatibile con le disposizioni legislative medesime.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

Allegato alla deliberazione di C.C. n. 42/12.12.2005

Foza, 12.12.2005

Il Sindaco

f.to Giovanni Alessio Oro

Il Segretario Comunale

f.to Gheno Fernando Antonio